

CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
IMPORTI CONTRIBUTI ORARI GENNAIO - DICEMBRE 2015
 Circolare INPS n.12 del 23/01/2015

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Retribuzione Oraria Effettiva	Retribuzione Oraria Convenzionale	Contributo orario con CUAF	Contributo orario senza CUAF
Rapporto di lavoro di durata FINO A 24 ORE SETTIMANALI	* (Fra parentesi la quota a carico del lavoratore)		
Retribuzione oraria effettiva da € 0 a € 7,88	6,97	1,39 (0,35)*	1,38 (0,35)*
Retribuzione oraria effettiva oltre € 7,88 fino a € 9,59	7,88	1,57 (0,39)*	1,56 (0,39)*
Retribuzione oraria effettiva oltre € 9,59	9,59	1,91 (0,47)*	1,90 (0,47)*
Rapporto di lavoro di durata SUPERIORE alle 24 ORE SETTIMANALI	5,07	1,01 (0,25)*	1,02 (0,25)*

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

NB. I datori di lavoro in caso di assunzione di un lavoratore con contratto a termine, sono destinatari del contributo addizionale del 1,40%. **Tale contributo addizionale non è dovuto in caso di assunzione a termine in sostituzione**

di lavoratori assenti. Il datore di lavoro è tenuto a darne informazione all'INPS (803164 – 06164164)

Può inoltre essere restituito nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato (restituzione del contributo addizionale al datore degli ultimi 6 mesi), e nel caso di riassunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a

Retribuzione Oraria Effettiva	Retribuzione Oraria Convenzionale	Contributo orario con CUAF	Contributo orario senza CUAF
Rapporto di lavoro di durata FINO A 24 ORE SETTIMANALI	* (Fra parentesi la quota a carico del lavoratore)		
Retribuzione oraria effettiva da € 0 a € 7,88	6,97	1,49 (0,35)*	1,50 (0,35)*
Retribuzione oraria effettiva oltre € 7,88 fino a € 9,47	7,88	1,68 (0,39)*	1,69 (0,40)*
Retribuzione oraria effettiva oltre € 9,59	9,59	2,05 (0,48)*	2,06 (0,48)*
Rapporto di lavoro di durata SUPERIORE alle 24 ORE SETTIMANALI	5,07	1,08 (0,25)*	1,09 (0,25)*

Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art.1 del DPR 31 dicembre 1971, n.1403).